



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2542 di data 10 agosto 2018

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s. m;  
II<sup>a</sup> variante ai lavori, rispetto a quanto originariamente autorizzato, relativi alla riqualificazione generale con ampliamento – realizzazione di nuova terrazza - del rifugio alpino **STELLA ALPINA “Spiz Piaz”**, p.ed. 246 – C.C. Pera - Comune di Sen Jan di Fassa.

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA        | Presidente f.f.   |
| - dott. Silvio DALMASO          | Componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - Dott.ssa Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio Geologico                               |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - arch. Alessia RUGGERI         | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - ing. Claudio PALLAORO         | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI          | componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - ing. Stefano FAIT             | componente supplente Servizio Bacini Montani                          |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Claudio Fabbro e Francesco Cagol del Servizio Turismo e sport.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Premesso che con D.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la l.p. 8/93, modificata con l.p. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. 7/87 rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda pervenuta in data 11 giugno 2018, ed integrata in data 30 luglio 2018, con la quale la società Rifugio Stella Alpina – "Spiz Piaz" S.n.c. con sede in Sen Jan di Fassa, ha chiesto, ai sensi della l.p. 8/93 e s.m., l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di II^ variante, relativa ai lavori di riqualificazione generale con ampliamento – progetto relativo all'ampliamento della terrazza a piano rialzato - del rifugio alpino STELLA ALPINA "Spiz Piaz", p.ed. 246 – C.C. Pera - Comune di Sen Jan di Fassa.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Alessandro Furci datati giugno 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori di variante in progetto prevedono la realizzazione di una terrazza coperta sui prospetti sud ed est. La copertura della bussola di ingresso posta sul prospetto nord sarà realizzata nella tipologia ad architrave anziché a timpano.

Considerato che l'intervento proposto apporta un notevole miglioramento del rifugio sotto l'aspetto gestionale, si ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, dell'articolo 2 della l.p. 8/1993.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENT**

ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Rifugio Stella Alpina – "Spiz Piaz" S.n.c. con sede in Pozza di Fassa, all'esecuzione dei lavori di variante, relativi ai lavori di riqualificazione generale con ampliamento – progetto relativo all'ampliamento della terrazza a piano rialzato - del rifugio alpino STELLA ALPINA "Spiz Piaz", p.ed. 246 – C.C. Pera - Comune di Pozza di Fassa, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo e sport ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;

5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL PRESIDENTE f.f.  
- dott. Romano Stanchina -

CF/fc